

VII.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1898

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazione — Commemorazione del senatore Giulio Bianchi — Parlano il presidente del Senato ed il presidente del Consiglio dei ministri — Presentazione di progetti di legge — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — Giuramento dei senatori Schupfer, Massabò, Buttini, Accinni, Fava, Borghese, Maielli, Gamba, Brandolin e Cotti — Discussione del progetto di legge: « Sistemazione degli ufficiali subalterai commissari » (N. 5) — Parlano il ministro della guerra ed i senatori Primerano e Guerrieri-Gonzaga, relatore — Discussione del progetto di legge: « Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno » (N. 6) — Parlano il presidente del Consiglio dei ministri ed i senatori Guarneri, relatore, e Finali — Incidente sull'ordine del giorno — Parla il senatore Zanolini — Nomina di un Commissario per l'esame del progetto di legge sulla Laguna Veneta — Parlano il presidente ed il senatore Negrotto.*

La seduta è aperta alle ore 15.25.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Lo stesso senatore DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« N. 5. — Il rettore della R. Università di Messina esprime alcuni voti, la realizzazione dei quali sarebbe necessaria perchè quell'Ateneo fosse conservato quando diventasse legge il disegno sull'autonomia delle Università.

« 6. — Alcuni negozianti di Roma fanno istanza perchè sia modificato il disegno di legge

sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

« 7. — Un proprietario di case a Napoli fa istanza simile alla precedente ».

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti trasmette, colla lettera seguente, l'elenco dei decreti registrati con riserva nella seconda quindicina di novembre p. p.:

« Roma, 2 dicembre 1898.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di novembre p. p.

« Nello stesso tempo, ed in esecuzione dell'art. 58, § penultimo della legge sull'amministrazione e la contabilità dello Stato (17 feb-

braio 1884, n. 2016), dà notizia dei mandati che furono firmati dal ragioniere, in seguito a ordine scritto dal ministro.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunico al Senato che le famiglie dei signori senatori Cosenz, Acquaviva, Corvetto e Briganti-Bellini, ringraziano il Senato delle condoglianze loro inviate.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Porro chiede congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni, questo congedo si intenderà accordato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione che recò a S. M. il Re, insieme all'Ufficio di Presidenza, la risposta all'indirizzo della Corona, ha compiuto il dover suo.

S. M. ci ha accolti colla consueta bontà non solo, ma ha voluto dare anche una risposta che sono in dovere di leggere al Senato.

(Il presidente si alza in piedi e con lui si alzano tutti i senatori).

Ecco le parole di Sua Maestà:

« SIGNOR PRESIDENTE, SIGNORI SENATORI,

« La parola alta e serena che Voi mi indirizaste, giunse gratissima all'animo mio.

« Essa mi porta un prezioso concorso di sapienza e di esperienza politica, e mi francheggia nell'ardua missione affidatami dalla Provvidenza.

« Il Senato che partecipa tanto efficacemente alla vita della nazione, mi dà poderosi e fidati cooperatori, nella via di un sano fruttuoso progresso.

« Potremo così addimostrarle coi fatti a tutte le nazioni colle quali siamo in cordiali rapporti, quanta sia in noi, fautori convinti della pace, la religione della patria: quanto vivace lo studio del bene di questo popolo che ha sempre avuto con noi la più sincera corrispondenza

d'affetti, ed in mezzo al quale viviamo fidenti, come in una grande ed amorosa famiglia ». (Vivissime approvazioni, applausi).

Commemorazione del senatore Giulio Bianchi.

PRESIDENTE. Sono dolente di dovere iniziare i nostri lavori con una dolorosa notizia.

Nelle ore pomeridiane del giorno cinque del corrente mese si spegneva in questa Roma una virtuosa e nobile esistenza, altrettanto operosa, quanto modesta e coscienziosa, sì che l'avresti chiamata quasi meticolosa. Giulio Bianchi, nato ad Inzago nel 1840, dottore in legge, deputato al Parlamento per Gallarate nella XIV Legislatura, eletto quindi a scrutinio di lista nel 2° collegio di Milano nelle tre Legislature successive, collega nostro dall'ottobre 1892, moriva improvvisamente, mentre si disponeva a fare ritorno, nella stessa sera, alla sua diletta Milano.

Di Giulio Bianchi, deputato per oltre dodici anni, basti dire che si mantenne costantemente all'altezza del nobilissimo ufficio; e se il nome di lui non andò celebrato fra le genti, perchè la virtù vera si compiace nel silenzio, ed abborre dal rumore, gli atti della Camera elettiva rimangono a fare testimonianza della operosità e dell'altezza di mente, con la quale volle e seppe corrispondere alla fiducia, non mai smentita, de' suoi compaesani che lo avevano chiamato a sedere fra i rappresentanti della nazione. Un'ultima prova, quando rivestiva ancora la qualità di deputato, dell'affetto e della devozione che portava alla patria, egli la diede allorché nel 1891, chiamato a far parte della Commissione Reale per i provvedimenti disciplinari amministrativi nella colonia Eritrea, andò e rimase lungamente in quella terra maledetta, per compiere l'arduo e delicato ufficio che gli avevano affidato, onde ritornò in patria, lagnandosi cogli amici, di avere, durante la sua permanenza in quei luoghi, contratti i germi del male, che doveva condurlo al sepolcro.

Certo le condizioni della salute non permisero al nostro Bianchi di prendere larga parte, come avrebbe desiderato, ai lavori del Senato. Pure, nella scorsa estate parlò da valent'uomo in quest'aula, sul tema dei manicomi, e di questi giorni intendeva col solito zelo allo studio di un grave argomento, che doveva essere discusso

nel prossimo lunedì nell' Ufficio centrale del Senato, al quale egli apparteneva. Ed intanto nella sua qualità di membro di una Commissione creata dal Governo, si applicava particolarmente allo studio dei grandi problemi, che presenta la materia dei brefotrofi.

Ma gli è nella vita locale, che l' egregio uomo si mostrò principalmente operoso, e rese al paese, che era la terra della sua affezione, servigi, che giustamente si possono chiamare incomparabili, poichè il Bianchi non sapeva vivere nell' ozio ed i suoi concittadini andavano a gara nell' affidargli la cura dei loro maggiori interessi. Consigliere e deputato provinciale di Milano, era presidente del Collegio Reale delle fanciulle e dell' Istituto Sordo-muti, e fra altri uffici nei quali era solito portare tutta la sua attività, teneva quelli di membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio degli istituti scientifici superiori, e della Società di esplorazione commerciale africana; talchè non è da meravigliare, che colà specialmente dove il Bianchi lasciò largo desiderio di sè e delle opere con tanta lode compiute, la notizia della sua morte abbia svegliato il vivo rimpianto di una intera popolazione, testimone del grande amore e dello zelo ammirevole che soleva spiegare nel quotidiano adempimento dei numerosi incarichi, dei quali andava debitore all' unanime volere de' suoi concittadini.

Ma non è men vivo il dolore che la perdita di quest' uomo, riverito ed amato da quanti lo conobbero, per la qualità dell' ingegno e del cuore, ha dovuto destare in questo Senato, dove godeva la stima e le maggiori simpatie di tutti i colleghi, in considerazione eziandio di una non affettata signorilità di modi che rispecchiava mirabilmente la gentilezza di un' anima intemerata. Ora egli non è più, ma rimarrà lungamente memoria delle sue virtù e dei servizi che Giulio Bianchi ha reso alla patria che gli serba la dovuta riconoscenza. (*Vivissime approvazioni*).

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. A nome del Governo, mi associa alle parole di vivo rimpianto che ha testè pronunciato il nostro presidente per la perdita del collega che così im-

maturamente fu rapito all' affetto e alle simpatie di tutti noi.

Presentazione di progetti di legge.

VACHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACHELLI, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati, riguardanti gli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1898-99, relativi ai Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della guerra e della marina.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi quattro disegni di legge.

Questi progetti di legge, per ragioni di competenza, saranno inviati alla Commissione permanente di finanze.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. A nome del mio collega il ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per il prestito di un milione di lire in oro al Governo provvisorio di Creta.

Proporrei al Senato di volere dichiarare d'urgenza questo progetto di legge e di volerlo trasmettere alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. presidente del Consiglio della presentazione fatta, a nome del suo collega il ministro degli affari esteri, del progetto di legge testè annunciato.

Egli propone che questo progetto di legge sia dichiarato di urgenza ed inviato alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva la proposta fatta dal presidente del Consiglio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Ho inoltre l'onore di presentare al Senato altri tre disegni di legge e cioè:

Abolizione dei vincoli e privilegi esistenti in alcune parti del Regno per l'esercizio della farmacia.

Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini.

Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questi tre disegni di legge.

Essi saranno trasmessi, per il loro esame, agli Uffici.

**Relazione della Commissione per la verifica-
zione dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego i signori relatori di voler riferire sulle proposte della Commissione.

DI PRAMPERO, *relatore*: In nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di proporvi, ad unanimità, la convalidazione dei titoli per la nomina a senatore dei seguenti signori:

Cefaly Antonio, deputato per le legislature XV, XVI, XVII e XVIII (Cat. 3ª dell'art. 33 dello Statuto).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la nostra Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, propone che piaccia al Senato di approvare la nomina del signor Cefaly a senatore del Regno.

Metto ai voti questa proposta.

Chi crede approvarla si compiaccia d'alzarsi. (Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*:

Cerruti avv. Carlo, deputato per le legislature XVI, XVII e XVIII (Categoria 3ª dell'articolo-33 dello Statuto).

PRESIDENTE. La Commissione propone che si approvi la convalidazione dei titoli, in forza dei quali il signor avv. Carlo Cerruti venne nominato senatore del Regno.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi. (Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*,

Gamba Pietro, deputato per le legislature XVI, XVII, XVIII e XIX (Cat. 3ª dell'art. 33 dello Statuto).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta della Commissione per la convalidazione della nomina a senatore del signor Gamba Pietro.

Chi l'approva si compiaccia alzarsi. (Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*:

Lanzara avv. Giuseppe, deputato per le legislature XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII (Cat. 3ª, art. 33 dello Statuto).

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede approvare le conclusioni della Commissione per la convalidazione dei titoli del nuovo senatore Lanzara avv. Giuseppe.

Chi crede di approvare questa proposta si compiaccia di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*:

Parpaglia nobile Salvatore, deputato per le legislature XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX (Cat. 3ª, art. 33 dello Statuto).

PRESIDENTE. La Commissione propone la convalidazione del nuovo senatore Parpaglia nob. Salvatore.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia alzarsi. (Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*:

Brandolin Annibale proprietario, che da oltre tre anni ha pagato per imposta principale una somma ben superiore al minimo limite dallo Statuto prescritto, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione per la convalidazione dei titoli in forza dei quali il signor Annibale Brandolin, proprietario, venne nominato senatore del Regno.

Chi crede di approvare questa proposta si compiaccia di alzarsi.

(Approvato).

SCELSI, *relatore*, legge:

Signori Senatori. — Con Regio decreto del 17 novembre 1898 furono nominati senatori i signori Damiani Abele e Adamoli ing. Giulio, in virtù dell'art. 33 dello Statuto, essendo stato il primo deputato per undici legislature consecutive, dalla IX alla XIX, ed il secondo, per otto legislature, dalla XII alla XIX.

La vostra Commissione, avendo verificata la regolarità di tali titoli e la coesistenza degli altri requisiti richiesti dallo Statuto fondamentale del Regno, a voti unanimi vi propone di convalidare le nomine anzidette.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso la nostra Commissione propone, a voti unanimi, che venga convalidata la nomina a senatore del signor Abele Damiani.

Pongo a partito questa proposta. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Similmente la Commissione propone che venga convalidata la nomina dell'ingegnere Adamoli Giulio a senatore del Regno.

Mettó ai voti questa proposta; chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

CREMONA, *relatore*. Ho l'onore di riferire a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, intorno a due dei senatori nominati con reale decreto del 17 novembre 1898; essi sono: Carle professore Giuseppe e Cantoni professore Carlo: il primo nominato per la categoria 18^a, il secondo per la categoria 19^a.

Per entrambi la Commissione ha accertato la esistenza di tutte le condizioni volute dallo Statuto fondamentale del Regno.

Il signor Carle prof. Giuseppe è socio nazionale della R. Accademia delle Scienze di Torino sino dal 1° gennaio 1880, e della R. Accademia dei Lincei dal 6 gennaio 1884; perciò la vostra Commissione, all'unanimità, propone la convalidazione della di lui nomina a senatore.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, la vostra Commissione propone che venga convalidata la nomina a senatore di Carle prof. Giuseppe.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CREMONA, *relatore*. Il signor Cantoni professore Carlo è membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 1° maggio 1881 al 1° maggio 1883, poi dal 1° maggio 1888 al 30 aprile 1892, e finalmente dal 1° giugno 1897 al 17 novembre 1898.

Il professor Cantoni è inoltre membro effettivo del R. Istituto lombardo dal 27 aprile 1879 e socio nazionale della R. Accademia dei Lincei dal 7 settembre 1888. Anche per il prof. Cantoni, la Commissione propone, ad unanimità, la convalidazione della di lui nomina a senatore.

PRESIDENTE. La Commissione propone che venga convalidata la nomina a senatore del Regno del prof. Cantoni Carlo.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Giuramento dei senatori Schupfer, Massabò, Buttini, Accinni, Fava, Borghese, Majelli, Gamba, Brandolin e Cotti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor professor Francesco Schupfer, i di cui titoli a senatore il Senato giudicò validi in altra tornata, prego i senatori Cannizzaro e Finali d'introdurlo nell'aula.

(Il Senatore Schupfer è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

Do atto al signor prof. Francesco Schupfer del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori senatori Cremona e Ferraris d'introdurre nell'aula il signor avv. Vincenzo Massabò i di cui titoli a senatore il Senato giudicò validi in altra tornata.

(Il senatore Massabò entra nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

Do atto al signor avv. Vincenzo Massabò del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Invito i signori senatori Chiala e Ghiglieri d'introdurre nell'aula il sig. avv. comm. Carlo Buttini i di cui titoli a senatore il Senato giudicò validi in altra tornata.

(Il senatore Buttini entra nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al sig. avv. Carlo Buttini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Invito i senatori Cerruti e Pallavicini a voler introdurre nell'aula il vice-ammiraglio Enrico Accinni i di cui titoli a senatore il Senato giudicò validi in altra tornata.

(Il senatore Accinni entra nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor vice-ammiraglio Enrico Accinni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Invito i senatori Artom e Caracciolo di Castagneta d'introdurre nell'aula il barone Saverio Fava, i di cui titoli a senatore il Senato giudicò validi in altra tornata.

(Il senatore Fava viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor barone Fava del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Invito i senatori Doria-Pamphili e Balestra d'introdurre nell'aula il principe Felice Borghese, i di cui titoli a senatore vennero già dal Senato giudicati validi in altra tornata.

(Il senatore Felice Borghese è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor principe Felice Borghese del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori senatori Guarneri e Gemmelaro di introdurre nell'aula il sig. comm. Giuseppe Maielli, la di cui nomina a senatore venne già convalidata dal Senato in altra tornata.

(Il signor senatore Maielli è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Giuseppe Maielli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Pietro Gamba, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Mezzacapo e Guerrieri-Gonzaga, di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Gamba viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Gamba Pietro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Brandolin conte Annibale, i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori D'Adda e Borromeo d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Brandolin viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Brandolin conte Annibale del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Prego, in ultimo, i signori senatori Finali e Ghiglieri che vogliano introdurre nell'aula il signor avv. comm. Pietro Cotti i di cui titoli a senatore vennero convalidati in altra tornata.

(Il senatore Cotti entra nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. comm. Pietro Cotti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di progetti di legge.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.*
Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della pubblica istruzione.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione.*
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione della Convenzione tra il Governo, il comune, la provincia e l'Università di Bologna;

Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per iniziare i lavori della zona monumentale di Roma.

Questi due disegni di legge essendo in istretta attinenza colle cifre stanziare nel bilancio, prego il Senato di volerli inviare alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge.

Il signor ministro domanda che essi siano inviati all'esame della Commissione permanente di finanze.

Se non si fanno osservazioni, la proposta del ministro s'intende approvata.

Discussione del progetto di legge: « Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari » (M. 5).

PRESIDENTE. Seguendo l'ordine del giorno, passeremo alla discussione del disegno di legge: Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari.

Prego di dar lettura del progetto di legge:
CHIALA, segretario, legge:
(Vedi Stampato n. 5).

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN MARZANO, ministro della guerra. La Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge ha lamentato una certa indeterminatezza circa l'epoca in cui sarebbe andato in vigore il reclutamento degli ufficiali commissari dagli ufficiali delle armi di fanteria e cavalleria, come risulta dalla stessa relazione.

Aderendo e prendendo in considerazione lo invito che mi venne fatto dal relatore, presento al Senato un articolo 5, il quale precisa quando cesserà questa disposizione transitoria della promozione degli ufficiali attualmente esistenti nel corpo del Commissariato ed entrerà in vigore il sistema di reclutamento dai corpi di fanteria e cavalleria.

L'art. 5 sarebbe compilato in questo modo:

« Il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti delle varie armi e dal corpo contabile stabilito dall'art. 1° precedente, non sarà applicato se non dopo che avranno conseguito il grado di capitano nel corpo stesso gli attuali ufficiali subalterni commissari già dichiarati o che saranno in seguito dichiarati promovibili conforme all'art. 2° ».

Io così ho formulato il nuovo articolo, del resto non ho difficoltà di accettare quell'altra formula qualunque che la Commissione credesse di proporre.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. L'Ufficio centrale ringrazia il signor ministro delle fatte dichiarazioni e di aver proposto un articolo aggiuntivo, il quale corrisponde precisamente a quanto si dice nella relazione dell'Ufficio centrale e al desiderio di chiarezza che ivi era stato espresso.

Perciò nessuno de' miei colleghi ha obiezioni da fare, e l'Ufficio centrale propone al Senato che sia approvato anche questo art. 5°, come ha già proposto l'approvazione dell'intero progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

I capitani commissari saranno nominati fra i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e del corpo contabile, che soddisfino alle condizioni stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Il trasferimento dei predetti ufficiali nel corpo di Commissariato militare, potrà aver luogo all'atto della loro promozione al grado di capitano o posteriormente alla medesima, in relazione ai posti disponibili nel ruolo organico dei capitani del corpo stesso.

¶ (Approvato).

Art. 2.

I tenenti e sottotenenti del corpo di Commissariato, attualmente in servizio attivo permanente (compresi quelli in aspettativa), saranno transitoriamente conservati nei quadri del corpo stesso, e, se dichiarati idonei all'avanzamento, conseguiranno l'avanzamento ai gradi superiori.

(Approvato).

Art. 3.

I sottotenenti commissari attualmente in servizio attivo permanente e che sono dichiarati promovibili nel corpo di Commissariato, vi saranno promossi tenenti contemporaneamente ai sottotenenti, di pari anzianità, dell'arma di fanteria, e coloro che già fossero stati pretermessi nella promozione per effetto della legge 28 giugno 1897, n. 225, saranno promossi tenenti, prendendo l'anzianità dei tenenti di fanteria che avevano la stessa loro anzianità nel grado di sottotenente.

(Approvato).

Art. 4.

I tenenti e i sottotenenti commissari, non idonei all'avanzamento, saranno gradatamente trasferiti nel corpo contabile e prenderanno posto nel ruolo di questo, grado per grado, immediatamente dopo quelli di pari anzianità, che già vi si trovano iscritti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora l'art. 5 proposto dal signor ministro ed accettato dalla Commissione; esso è del tenore seguente:

Art. 5.

« Il reclutamento dei capitani commissari dai tenenti delle varie armi e dal corpo contabile, stabilito dall'art. 1 precedente, non sarà applicato se non dopo che avranno conseguito il grado di capitano nel corpo stesso gli attuali ufficiali subalterni già dichiarati o che saranno in seguito dichiarati promovibili conforme all'articolo 2 ».

PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIMERANO. Quest'articolo 5 aggiuntivo era indispensabile per la presente legge, però suggerisce qualche osservazione. Esso indubbiamente rimanda l'applicazione dell'art. 1 della legge del 1897 ad un'epoca piuttosto remota, perchè bisognerà attendere che tutti gli ufficiali subalterni del corpo del Commissariato che attualmente ci sono, e credo ammontino a 137, i quali abbiano l'idoneità per progredire nel corpo stesso, siano promossi. Ora la pianta dei subalterni è quasi eguale a quella dei capitani ed ufficiali superiori presi insieme, e però non facendosi che sei o sette posti all'anno, ci vorranno una decina d'anni per l'applicazione dell'art. 1 della legge del 1897, cioè pel reclutamento dei commissari delle altre armi col grado di capitano; e durante questo tempo non ammettendosi più subalterni, il numero dei commissari sarebbe insufficiente per i vari servizi a cui sono destinati.

Questo fatto merita di essere preso in considerazione certamente. Io approvo la legge ora presentata, ma nello stesso tempo pregherei il ministro di voler studiare, se per caso non fosse opportuna qualche modificazione più ra-

dicale alla legge del 1897. E in ciò mi conforto tanto più, leggendo nella relazione che tra i Commissari attuali, specialmente dopo i nuovi corsi istituiti, si riscontrano degli elementi perfettamente idonei; il che prova che il sistema con cui si è proceduto finora non è cattivo.

Io credo d'altra parte che debba essere difficile il reclutare dalle altre armi col grado di capitani i commissari di guerra.

Prima di tutto domando: questi passaggi saranno volontari o saranno obbligatori?

Obbligatori non credo che possano essere, e che avvengano poi volontariamente lo credo difficile, poichè chi ha intrapresa la carriera da giovane nell'artiglieria o nel genio o nella cavalleria od in fanteria, è difficile che cerchi di far passaggio nel Commissariato, sia per ragioni di prestigio e sia anche per ragioni di carriera, e credo potrebbe avvenire che questo elemento mancasse.

Di più ad ufficiali che non abbiano avuto un indirizzo speciale di studi per il servizio di Commissariato e non abbiano acquistata la pratica necessaria, non credo conveniente di far iniziare il servizio di Commissariato col grado di capitano.

Io non voglio dilungarmi su questo punto; dico solo che, poichè l'applicazione dell'articolo è rimandata ad un'epoca abbastanza lontana, c'è tutto il tempo di studiare e vedere se non sia opportuno d'introdurre nella legge precitata nuove e più radicali modificazioni.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. L'osservazione fatta dal senatore Primerano è certamente seria, e non era completamente sfuggita al ministro proponente il disegno di legge.

È evidente che prima che gli ufficiali promuovendi nel corpo di Commissariato, sieno esauriti, occorrerà del tempo, forse sette od otto anni, anche tenendo conto (che essendo stati aumentati i rigori per le promozioni nel corpo, e dovendo questi ufficiali fare un corso alla scuola di guerra) oltre che una diminuzione ascendente, si avrà anche una diminuzione, dirò così, laterale, con uscita dal corpo senza promozione.

Nel complesso con questo disegno di legge si mira a rialzare e sistemare il corpo di Com-

missariato, e prego quindi il Senato di accettarlo tal quale allo scopo di dare un ordinamento stabile a questo corpo.

Quanto al reclutamento degli ufficiali, col sistema, che s' intende di istituire, non credo che vi saranno deficienze. Il senatore Primerano conosce quanto e meglio di me che questo sistema è precisamente quello che è applicato in Francia e press'a poco in Austria. In Germania vi è un sistema affatto differente.

Del resto si procurerà di dare qualche lieve vantaggio di carriera agli ufficiali che entreranno nel corpo di Commissariato.

È una questione da studiarci. Il Ministero se ne occuperà e terrà conto delle oscillazioni, che da questa legge si produrranno negli ufficiali commissari, acciocchè il passaggio dal vecchio al nuovo sistema avvenga senza scosse.

PRIMERANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRIMERANO. Ho già dichiarato e ripeto ora che questo progetto di legge lo voto perchè mi pare che, mentre provvede alle esigenze del momento, dia tempo o di modificare il reclutamento degli ufficiali commissari, o di trovare il modo di sempre più perfezionare quel personale che deve rendere importanti servizi.

Quindi prendo atto di quanto ha detto l'onorevole ministro e voterò la legge, sperando di meglio per l'avvenire.

GUERRIERI-GONZAGA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI-GONZAGA, *relatore*. L'Ufficio centrale, dopo le spiegazioni che uno dei suoi membri ha voluto dare al Senato e le risposte del ministro, non può che confermare la conclusione della relazione, pregando il Senato a dare voto favorevole a questo progetto di legge, il quale in breve sistemerà il corpo dei commissari, già da qualche tempo in condizioni anormali. Del resto c'è completo accordo fra il ministro e l'onorevole senatore Primerano nel considerare da tutti i lati ciò che vi ha di bene e di difficile nell'applicazione dell'ordinamento generale dell'esercito ai commissari.

L'Ufficio centrale non ha potuto entrare nell'esame di una legge organica, la quale non è in discussione; però è lieto di aver dato occasione al Senato di apprezzare le ragioni che sono state esposte, ed i dubbi che sono stati mossi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Primerano fa delle proposte?

PRIMERANO. Nossignore.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 5 testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Discussione del progetto di legge: « Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno ». Prego il signor ministro dell'interno di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PELLoux, *ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora prego dare lettura del disegno di legge dell'Ufficio centrale.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del disegno di legge compilato dall'Ufficio centrale.

(V. Stampato n. 6).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I prefetti del Regno possono essere collocati a disposizione del Ministro dell'interno, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per un termine non eccedente i sei mesi.

Il Ministro dovrà, nella lettera di comunicazione al prefetto del decreto che lo colloca a disposizione, esporre i motivi speciali che hanno provocato quel provvedimento.

(Approvato).

Art. 2.

I prefetti, posti a disposizione, quando al termine de' sei mesi non siano stati richiamati in

funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragione di servizio, e successivamente in disponibilità, a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4711 (art. 3); o saranno collocati a riposo quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Però i prefetti posti a disposizione, in aspettativa o in disponibilità non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci.

GUARNERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI, *relatore*. In questo articolo 2° è incorso un errore di stampa. Il R. decreto che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari è del 21 febbraio 1895 e non del 1890.

PRESIDENTE. Trattandosi di un errore di stampa, sarà corretto.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Domanderei uno schiarimento.

L'art. 1 di questa legge dice: « I prefetti del Regno possono essere collocati a disposizione del ministro dell'interno, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per un termine non eccedente i sei mesi ».

E poi viene l'art. 2 che dice: « I prefetti dei quali si tratta nell'articolo precedente (cioè quelli a disposizione), saranno collocati in aspettativa per regioni di servizio, e successivamente in disponibilità a norma della legge 14 luglio 1887.

Questi precetti di legge mi pare non siano completi, cioè mi sembra manchi una frase la quale dica che il prefetto, spirato il termine della disposizione, ove non sia richiamato alle sue funzioni, debba essere collocato prima in aspettativa poi in disponibilità, poichè altrimenti la locuzione della legge che usa il presente tanto nell'art. 1° come nel 2° potrebbe ingenerare qualche dubbio.

Basta alla chiarezza e congruità della legge un inciso, che l'onor. relatore dell'Ufficio centrale può prontamente formulare.

GUARNERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARNERI, *relatore*. La spiegazione ai dubbi espressi dal senatore Finali, si ha nel rinvio dell'art. 1° del progetto di legge alla legge del 1887, giacchè all'art. 1° di quella legge è detto: « L'aspettativa per motivi di servizio, non eccederà la durata di un anno (dunque già è fissata la durata dell'aspettativa); cessata la quale si entra nella possibilità della disponibilità ». Indi l'art. 3 della detta legge statuisce: « scaduto il termine dell'aspettativa, (cioè dopo l'anno) per ragioni di servizio, senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio, o collocati a riposo, saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863 ».

Dunque quei dubbi relativi alla durata dell'aspettativa dei prefetti parmi che non esistano pel cennato rinvio che si fa alla legge del 1887 nel detto art. 1° di questo progetto di legge.

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Mi dispiace proprio di non essere riuscito a fare intendere lo spirito della mia osservazione.

Io non ho fatto alcun dubbio nè della posizione che si chiama aspettativa e disponibilità, nè della loro durata. Ho detto solo, perchè non è chiaramente espresso in questo articolo secondo, che la posizione di aspettativa a cui succede poi la disponibilità decorra dallo spirare del periodo nel quale un prefetto è messo a disposizione, come diceva chiaramente il progetto ministeriale.

Diffatti il progetto ministeriale, come mi osservava il mio amico Ricotti, dice così: « I prefetti dei quali si tratta nell'articolo precedente, quando nel termine suddetto non abbiano avuto una destinazione ad un determinato ufficio, saranno collocati in aspettativa ».

Capisco che la cosa è chiarita dalla relazione; ma che la locuzione dell'articolo secondo non vada, pare a me sia di tutta evidenza.

È indubitato che l'aspettativa non può venire se non dopo il termine del periodo, per il quale il prefetto fu messo a disposizione.

La cosa mi pare evidente; se, ad altri non pare, non saprei come addimostrarlo.

GUARNERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUARNERI, *relatore*. Nel concetto siamo d'accordo, non si tratterebbe che di una dichiara-

zione ed allora pregherei l'onor. Finali a volerci dare il testo della sua modificazione.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Riconosco che la dicitura dell'art. 2 come era nel progetto ministeriale non indicava perfettamente il concetto che qui ha svolto il senatore Finali, perchè questa espressione: « Quando nel termine suddetto non abbiano avuto una destinazione ad un *determinato ufficio* » forse non è troppo chiara e sarebbe più semplice dire: quando nel frattempo non siano stati richiamati.

Il Ministero aveva consentito alla redazione dell'Ufficio centrale perchè riconosceva che veramente la dicitura ministeriale poteva prestarsi a parecchie interpretazioni e alla possibilità di destinazioni eventuali provvisorie tanto per mettere la posizione del prefetto al di fuori dello scopo preciso di questo articolo secondo.

Del resto mi pare che quando si dicesse: « i prefetti di cui all'articolo secondo quando prima dei sei mesi non sieno stati richiamati » potrebbe essere sufficiente. Però mi rimetto interamente a quello che deciderà l'Ufficio centrale d'accordo col senatore proponente.

FINALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Se mi permettono, io avrei compilato l'emendamento secondo l'invito fattomi dall'onor. relatore.

È un piccolo emendamento, o meglio un'aggiunta, nella quale ho tenuto conto anche delle idee che svolgeva l'onor. presidente del Consiglio.

Si potrebbe dire: « I prefetti dei quali si parla nell'articolo precedente, quando nel termine di sei mesi non siano richiamati alle loro funzioni, saranno collocati in aspettativa, ecc... ».

GUARNERI, *relatore*. Mi sembrerebbe che fosse più adatto dire: « I prefetti posti a disposizione del Ministero » invece di dire « dei quali si parla nell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Finali di voler scrivere la sua proposta di emendamento e di trasmetterla alla Presidenza.

La proposta modificazione del senatore Finali è redatta nel seguente modo. L'articolo 2° comincierebbe così:

« I prefetti posti a disposizione, quando al termine di 6 mesi non siano stati richiamati in funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragioni di servizio ».

Il resto dell'articolo resterebbe inalterato.

Consente l'Ufficio centrale in tale modificazione?

GUARNERI, *relatore*, l'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Ed il signor ministro l'accetta?

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo secondo, modificato nel senso proposto dal senatore Finali.

Art. 2:

« I prefetti posti a disposizione, quando al termine di sei mesi non siano stati richiamati in funzione, saranno collocati in aspettativa per ragioni di servizio, e successivamente in disponibilità, a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4711 (art. 3); o saranno collocati a riposo quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

« Però i prefetti posti a disposizione, in aspettativa o in disponibilità non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci ».

Chi approva l'articolo 2°, così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Ai prefetti che attualmente sono a disposizione sarà applicato il disposto dell'articolo precedente, entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Incidente sull'ordine del giorno.

ZANOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLINI. In principio di seduta è stato presentato un progetto di legge relativo alla convenzione per l'università di Bologna. Ora io prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza

questo disegno di legge, la cui approvazione è attesa con vivissimo desiderio, da oltre due anni, dalla cittadinanza bolognese e da quanti s'interessano al prospero avvenire del nostro glorioso Ateneo.

PRESIDENTE. Il senatore Zanolini propone che il Senato voglia deliberare l'urgenza sul progetto di legge per la convenzione con l'Università di Bologna.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

Nomina di commissario.

PRESIDENTE. Debbo far notare al Senato che occorre provvedere alla nomina di un commissario nell'Ufficio centrale che esamina il disegno di legge sulla Laguna veneta, in prorogazione del defunto senatore Giulio Bianchi.

NEGROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGROTTO. Proporrei che fosse delegata al nostro egregio presidente la facoltà di nominare un membro per la Commissione che deve esaminare il progetto di legge sulla Laguna Veneta, in sostituzione del compianto nostro collega il senatore Bianchi.

PRESIDENTE. Mi permetto fare osservare al signor senatore Negrotto come non vi sia bisogno che il Senato dia questa delegazione al presidente, perchè, a termini dell'art. 22 del nostro regolamento, è appunto il presidente che provvede alla surrogazione dei commissari, quando gli Uffici sono stati rinnovati.

Quindi chiamo a far parte dell'Ufficio centrale per l'esame del progetto di legge sulla Laguna Veneta, in sostituzione del defunto senatore Bianchi, il signor senatore Paternostro:

Leggo ora l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 14. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia;

2. Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri e prodotti affini;

3. Abolizione dei vincoli e privilegi esistenti in alcune parti del Regno per l'esercizio della farmacia.

Alle ore 15 seduta pubblica.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

II. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

1. Sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

2. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno.

III. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

La seduta è sciolta (ore 16.50).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1898 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.